

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1023

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1988, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 1807)

presentato dal Ministro delle Finanze

(GAVA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(SANTUZ)

e del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 1526)

d'iniziativa del deputato GUARINO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 maggio 1988*

**Disposizioni concernenti il fondo di incentivazione per il
personale del Ministero delle finanze**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a lire 102 miliardi per l'anno finanziario 1987. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 32 miliardi per l'anno finanziario 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (fondo incentivazione personale finanze)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.